

Associazione culturale e di impegno Sociale " PAIDIA "

STATUTO

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Costituzione

E' costituita, a norma dell'art. 36 e s.s. del Codice Civile, l'Associazione culturale e di impegno sociale denominata " PAIDIA ". L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che saranno adottati dagli organi previsti dallo Statuto stesso.

L'Associazione opera, oltre che nel Comune della sede sociale, anche in altre realtà territoriali.

ART. 2 Principi ispiratori

L'Associazione ha carattere privato e senza fini di lucro. Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione, del perseguimento e della tutela del bene comune e della solidarietà. Dare spazio alle persone, alle loro competenze e ai progetti, incentivandone la partecipazione. Progetti programmatici che nascano dalle persone e perseguano il benessere e il miglioramento del proprio territorio.

ART. 3 - Scopo - Attività

L' Associazione esplica la sua attività basandosi sul volontariato di tutti i Soci e si pone come scopo quello di : organizzare iniziative culturali, attività ricreative, attività ludico-sportive e di promozione turistica, promuovere rassegne, dibattiti, congressi e convegni nell'ottica di una migliore fruizione del tempo libero. Favorire ed incentivare l'aggregazione spontanea, la comunicazione, la libera espressione, la cooperazione, la mutualità e la solidarietà fra gli individui; collaborare al progresso civile, sociale e culturale della collettività anche valorizzando il patrimonio di storia e tradizioni che caratterizza la comunità locale. Promuovere, produrre ed organizzare spettacoli teatrali, manifestazioni carnevalesche, concerti e spettacoli musicali, opere e balletti, mostre d'arte, di pittura, di fotografia, cinematografiche e di ogni altra forma di manifestazione artistica; istituire, organizzare e gestire laboratori e corsi di formazione nei settori di interesse dell' associazione, svolgere qualunque altra attività connessa o strumentale al perseguimento degli scopi associativi.

L'associazione potrà promuovere a scopo di autofinanziamento, attività ed iniziative consentite dalla vigente legislazione, potrà altresì concludere contratti ed accordi con altre Associazioni e terzi in genere.

ART. 4 Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'eventuale scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, la quale provvederà nella stessa sede a nominare un liquidatore.

ART. 5 Soci

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che hanno compiuto i sedici anni e che, riconoscendosi nei principi e finalità dell'Associazione di cui agli art. 2 e 3, abbiano



chiesto di farne parte sottoscrivendone le norme statutarie e i regolamenti e corrispondendo la relativa quota associativa stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Ciascun socio ha diritto a partecipare alla vita dell'associazione e tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione stessa. Sono previste due tipologie di soci: soci ordinari e soci sostenitori, la cui quota di iscrizione, è differenziata. La partecipazione ha carattere strettamente personale. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il numero di Soci è illimitato.

ART. 6 Ammissione dei Soci

L'ammissione di un nuovo Socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato. La qualità di Socio si perde per decadenza, e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, per esclusione, per mancato versamento della quota annuale ovvero per dimissioni o morte del socio. La non ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che danneggi materialmente o moralmente l'Associazione o che svolga attività o abbia comportamenti incompatibili con l'appartenenza all'Associazione. La dimissione è consentita a qualsiasi Socio ed in qualsiasi momento senza la restituzione della quota associativa afferente l'anno. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione

ART. 7 Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere mai escluso. Ogni socio ha diritto ad un voto. Tutti i Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività sociali;
- b) a concorrere all'elaborazione delle iniziative, delle attività ed approvare il programma delle stesse;
- c) ad essere informati sulle attività e le iniziative dell'Associazione;
- d) ad esercitare diritto di voto;
- e) a farsi rappresentare - in via eccezionale - in Assemblea dei Soci da altro Socio, mediante delega scritta circostanziata;
- f) ad essere eletto nelle cariche sociali, purché maggiorenne.

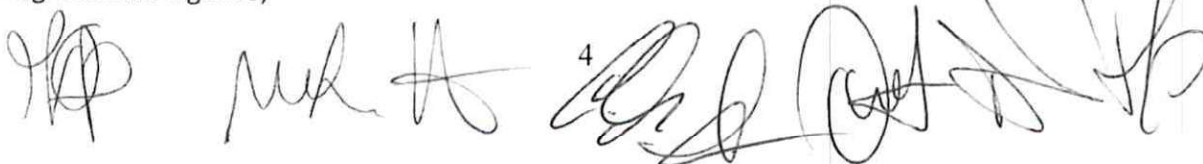
Tutti i Soci sono tenuti:

- a) a versare annualmente la quota sociale indivisibile nella misura fissata dall'Assemblea dei Soci;
- b) a rispettare e far rispettare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione e le eventuali delibere degli Organi Sociali;
- c) a fornire, compatibilmente con i loro impegni, un concreto apporto alle iniziative e alle attività dell'Associazione.

ART. 8 Patrimonio Sociale e mezzi finanziari

L'Associazione tra i mezzi per finanziare le proprie attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente dai Soci;
- b) da elargizioni, donazioni o lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati;
- c) da contributi ricevuti per lo svolgimento di iniziative ed attività promosse dall'Associazione esclusivamente per scopo di autofinanziamento nel rispetto della legislazione vigente;



d) dai beni acquisiti dall'Associazione.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà possedere strutture adibite ad attività di solidarietà e formazione civile nonché concludere contratti e accordi con altre Associazioni o terzi in generale. L'Associazione può altresì reperire o erogare fondi idonei agli scopi e finalità previste. I versamenti delle quote associative e/o contributi effettuati dai Soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsati. In caso di scioglimento dell'Associazione il Patrimonio Sociale viene obbligatoriamente devoluto ad un ente o ad un'istituzione non lucrativa con finalità analoghe a quelle stabilite dagli art. 2 e 3, o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dall'Autorità di controllo.

Capo II - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 Gli Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente e due Vice Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario
- e) il Tesoriere
- f) Il Collegio dei Proviviri.



ART. 10 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è sovrana.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria ed è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio/rendiconto preventivo e del programma di attività sociale;
- b) l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c) la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) la nomina del Presidente e dei membri del Collegio dei Proviviri,
- e) la nomina del Segretario-Tesoriere,
- f) la delibera degli indirizzi generali e delle linee programmatiche dell'Associazione relativamente a quanto indicato negli art.2-3;
- g) l'approvazione dei regolamenti interni;
- h) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- i) l'istituzione di commissioni tematiche di studio o di lavoro formate da Soci ed esperti scelti anche al di fuori dei Soci, allo scopo di effettuare le finalità di cui all'art. 2 e la nomina dei relativi membri;
- j) la ratifica della non ammissione o dell'esclusione di un Socio deliberata dal Consiglio Direttivo.

È di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b) lo scioglimento dell'Associazione stessa e la conseguente nomina dei liquidatori;

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso da inviare ai Soci tramite posta ordinaria, fax, posta elettronica, sms o qualsiasi altro mezzo concordato con ogni singolo Socio all'atto dell'iscrizione contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora

Handwritten signatures of the association's organs, including the President and members of the Board of Directors.

dell'adunanza stessa e l'ora per la seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta.

Altre riunioni Assembleari possono essere convocate con la modalità di cui sopra ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e sulle decisioni da intraprendere, sulle linee politiche da attuare e sulle nuove attività da effettuare. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno.

ART. 11 Validità dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci ordinari;
- b) in seconda convocazione se presente almeno 1/4 dei soci ordinari

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei Soci ordinari;
- b) in seconda convocazione se presente almeno 1/4 dei soci ordinari. Ogni deliberazione dell'Assemblea è presa a maggioranza assoluta dei presenti fatto salvo per quanto diversamente individuato da regolamenti interni all'Associazione o al successivo art. 19. I soci minorenni partecipano con solo voto consultivo.

ART. 12 Svolgimento dei lavori dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario, al quale verbale dovrà essere data idonea forma di pubblicità secondo quanto stabilito dalla legge.

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe da parte dei Soci. Tutti i componenti il Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle inerenti loro responsabilità.

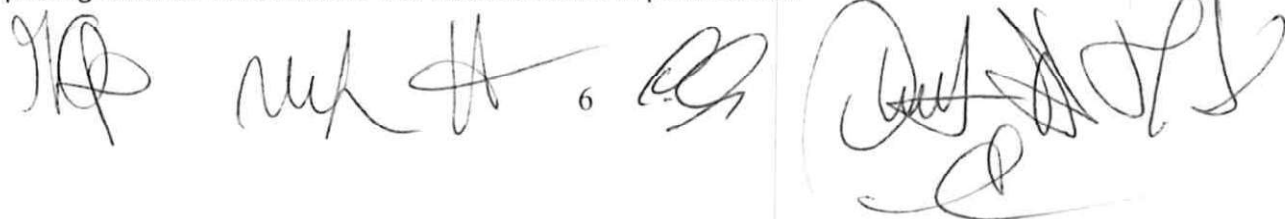
ART. 13 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un numero di membri compreso tra 5 e 10 tra i quali il numero dei membri eletti non può essere inferiore a quello degli aventi diritto. Il numero dei membri costituenti il Consiglio Direttivo è fissato dall'Assemblea dei Soci all'inizio della seduta dell'Assemblea elettiva.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno i Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano nelle cariche per 3 anni.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione procedendo alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti. In caso di impossibilità di applicazione della suddetta regola si dovrà convocare l'Assemblea dei Soci e procedere alla nomina. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso. Il consiglio Direttivo può inoltre delegare alcune sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in un apposito comitato di gestione.

Tutti i singoli consiglieri collaborano con gli altri membri del Consiglio Direttivo per il proseguimento delle finalità dell'Associazione. In particolare:



- a) il Tesoriere cura l'amministrazione del Patrimonio Sociale, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga di voler delegare;
b) il Segretario cura la tenuta ed l'aggiornamento dei libri Sociali e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga di voler delegare.

ART. 14 Convocazione del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno due giorni prima della data fissata. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

ART. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) cura l'attuazione delle delibere approvate dall'Assemblea dei Soci;
- b) cura il reperimento di fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) predispone l'o.d.g. delle Assemblee dei Soci
- d) sottopone all'Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo annuale;
- e) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Soci;
- f) delibera in merito all'espulsione dei Soci;
- g) ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente per motivi d'urgenza e necessità;
- h) propone all'Assemblea dei Soci le nomine di eventuali commissioni tecniche;
- i) propone modifiche o integrazioni dello statuto;

ART.16 Il Presidente e i Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in sua assenza è sostituito da uno dei Vice presidente che è eletto dal Consiglio Direttivo in occasione della seduta di insediamento con votazione a maggioranza assoluta.

Il Presidente dura in carica per 3 anni e può essere rieletto consecutivamente solo per un secondo mandato. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma Sociale. Inoltre:

- a) convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- b) cura l'esecuzione dell'Assemblea e del Consiglio e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

ART.17 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e gli Organi stessi. Si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri del Collegio dei Probiviri sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

[Handwritten signatures and a date '7' are visible at the bottom of the page.]



Capo III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione:

- a) il bilancio preventivo per l'anno successivo entro il mese di dicembre dell'anno in corso;
- b) il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Bilancio viene redatto annualmente e deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote associative e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri importi derivanti da soggetti pubblici o privati. L'Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 19 Libri Sociali e registri contabili.

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro giornale della contabilità sociale;
- e) il libro degli inventari;

Tali libri, prima di essere posti in uso devono essere regolarmente vidimati a cura del Presidente.

ART. 20 Modifiche allo statuto

I Soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi e finalità dell'Associazione di cui agli artt. 2 e 3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Soci ordinari ed il consenso dei 4/5 dei voti validamente espressi.

ART. 21 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

ART. 21 Fase Transitoria

Nella prima applicazione dello statuto, le cariche e le funzioni, vengono attribuite agli Organi Sociali nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Marica Golitto

Mennela

Vibelli Rento

Costorai Andrea De bale
Boukhu Silver